

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1835}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NAPOLITANO, NATTA, BENEDETTI TULLIO, BERLINGUER
GIOVANNI, BINI, CHIARANTE, FINELLI, GIANNANTONI,
PELLEGATTA MARIA AGOSTINA, PICCIOTTO, RAICICH,
TEDESCHI, TESSARI, VITALI**

Presentata l'8 marzo 1973

**Misure urgenti per il personale docente
e per gli organi di governo delle università**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge n. 776 concernente la riforma dell'università, presentato il 18 gennaio 1973 al Senato della Repubblica dai senatori Piovano ed altri, corrispondente ad analogo testo da noi presentato in data odierna alla Camera dei deputati, contiene, nel quadro di una proposta generale di riforma universitaria, anche norme organiche che affrontano compiutamente le esigenze di reclutamento dei docenti, di sistemazione del personale precario, di attuazione del tempo pieno e delle incompatibilità, di espansione del corpo docente in rapporto all'accresciuto numero degli studenti di trasformazione democratica degli organi di Governo dell'università. In questo quadro abbiamo inteso presentare contemporaneamente, in un testo separato,

quelle norme che rivestono il carattere di maggiore urgenza per consentire un *iter* eventualmente più rapido e per facilitare il confronto, sia in sede parlamentare sia di fronte al paese, tra le soluzioni che vengono da varie parti suggerite. Le misure urgenti che proponiamo non sono distinte né tanto meno contrapposte alle norme organiche di riforma dell'università, ma costituiscono un'anticipazione di alcune parti essenziali di tali norme. Se approvate, potrebbero perciò avviare nell'università italiana un effettivo processo di riforma.

Per l'illustrazione dei singoli articoli rimandiamo all'ampia relazione che introduce il disegno di legge n. 776 e la proposta di legge riforma dell'università da noi presentata in data odierna.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Contratti di ricercatore universitario).

Per fornire ai giovani laureati la possibilità di proseguire nel lavoro di studio e di ricerca e per promuovere la formazione e il reclutamento di nuovi docenti, sono istituiti posti a contratto di ricercatore universitario all'assegnazione dei quali possono concorrere i laureati da non più di 5 anni. I ricercatori universitari svolgono, presso il dipartimento al quale sono assegnati, attività di ricerca e studio, ai fini della propria preparazione scientifica e della formazione all'insegnamento. I modi di adempimento dei compiti assegnati al ricercatore universitario sono stabiliti dal consiglio di dipartimento, allargato per queste deliberazioni a tutti i ricercatori che ne fanno parte.

I ricercatori universitari non possono sostituire i docenti nelle loro funzioni istituzionali. Essi svolgono le loro attività a pieno tempo.

Il numero dei posti da mettere a concorso per il contratto di ricercatore, in aggiunta a quanto disposto dal successivo articolo 4, è di 2.000 per ogni anno. Per la distribuzione e l'attribuzione dei posti ai singoli dipartimenti si applicano le stesse procedure previste per la distribuzione e l'attribuzione dei posti di docente, garantendo comunque nei dipartimenti dello stesso tipo una proporzionalità tra numero di posti di ricercatore ed organico di docenti. Il Ministro della pubblica istruzione bandisce i relativi concorsi, distinti per settori di ricerca e di insegnamento, entro il 15 gennaio di ogni anno; i concorsi vengono espletati entro il 31 luglio.

Le modalità di svolgimento dei concorsi sono determinate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale universitario.

L'assegnazione dei vincitori a ciascun dipartimento è disposta con decreto del Ministro, su domanda dell'interessato.

I ricercatori possono essere trasferiti, a domanda, presso altri dipartimenti della stessa o di altra università, col consenso dei dipartimenti medesimi, sempreché vi siano disponibili i relativi posti. Detti trasferimenti sono

effettuati prima del bando dei nuovi concorsi.

Il posto di ricercatore universitario è assegnato per un triennio rinnovabile, su domanda, per il triennio successivo.

ART. 2.

(Assegni per i ricercatori).

Le condizioni retributive e previdenziali del contratto di ricercatore sono equiparate a quelle iniziali dell'attuale ruolo dell'assistente ordinario, per il primo triennio, e a quelle del secondo parametro dell'attuale ruolo di assistente ordinario per il secondo triennio.

ART. 3.

(Valutazione dell'attività del ricercatore universitario e immissione in carriere delle pubbliche amministrazioni).

Al termine di sei anni il ricercatore, qualora non sia entrato nel ruolo di docente universitario, è assunto, su domanda, nei ruoli del personale docente della scuola secondaria, nell'organico degli istituti di ricerca e nei ruoli del personale tecnico-scientifico della pubblica amministrazione. Con decreti del Presidente della Repubblica verranno emanate le norme di attuazione di quanto previsto dal presente comma.

All'atto dell'assunzione di cui al comma precedente e all'atto dell'ingresso nel ruolo di docente universitario, il periodo trascorso in qualità di ricercatore universitario viene riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.

ART. 4.

(Sistemazione del personale a rapporto precario).

A tutti i laureati che nell'ultimo biennio abbiano svolto attività continuativa, anche se saltuariamente retribuita, di ricerca e didattica nelle università in qualità di assistenti incaricati, supplenti e volontari, borsisti, contrattisti, addetti alle esercitazioni, fatturisti e simili, compresi quelli retribuiti su fondi del CNR e di altri istituti o organismi statali o di diritto pubblico, è conferito, su domanda dell'interessato certificata da una dichiarazione del consiglio di facoltà presso la quale è stata svolta l'attività, il contratto triennale rinnova-

bile di ricercatore universitario previsto dal precedente articolo 1. Per l'esame e la decisione dei casi controversi sarà costituita in ciascun ateneo una commissione d'appello, composta per metà da membri designati dal consiglio di amministrazione nella composizione allargata di cui al successivo articolo 13 e per metà da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali del personale docente universitario costituite sul piano nazionale.

La domanda dovrà essere presentata entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge al rettore dell'università.

Alla copertura dell'onere finanziario si provvede anche con il trasferimento nel relativo capitolo del bilancio dei fondi per borse di addestramento didattico e scientifico, per borse di studio e per altri assegni e contratti già previsti nei bilanci delle università del Consiglio nazionale delle ricerche e degli altri enti pubblici.

ART. 5.

(Inquadramento dei docenti).

I professori ordinari e straordinari di cui ai commi, rispettivamente, terzo e secondo dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 311, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati di diritto, alla data medesima, con decreto rettorale, nel ruolo unico dei docenti universitari, nella classe di stipendio corrispondente a quella di godimento e con l'anzianità in essa maturata.

Sono altresì collocati in tale ruolo, con le modalità indicate nel comma precedente, nella classe iniziale di stipendio, ovvero nella classe corrispondente a quella in godimento e con la anzianità in essa maturata, i professori aggregati di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 585, in servizio all'atto di approvazione della presente legge nonché, nella classe iniziale, i vincitori dei concorsi a posto di professore aggregato banditi precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

Sono inoltre collocati nello stesso ruolo, nella classe iniziale di stipendio coloro che siano compresi in una terna, anche non più valida, per concorso a cattedra universitaria già espletato.

Gli inquadramenti di cui al terzo comma del presente articolo sono disposti, su domanda, da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 6.

*(Ruolo ad esaurimento
dei professori aggregati).*

Il ruolo di professore aggregato, di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 585, è trasformato in ruolo ad esaurimento.

In tal ruolo sono immessi con applicazione immediata, nella sede in cui hanno prestato servizio, tutti gli assistenti ordinari e tutti coloro che sono entrati a far parte di una terna di vincitori in concorsi a posti di assistente di ruolo e che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge non siano stati chiamati a ricoprire un posto di ruolo.

Sono altresì immessi nel ruolo ad esaurimento di professore aggregato tutti i professori incaricati da almeno tre anni, previo consenso dell'interessato, e, su domanda e sulla base di un giudizio di idoneità delle facoltà, i tecnici laureati di ruolo, i lettori di lingue straniere di ruolo e gli attuali ricercatori di ruolo che svolgono la loro attività presso gruppi, centri o istituti del CNR che hanno la loro sede nell'università.

I professori aggregati di cui al presente articolo svolgono le loro attività a pieno tempo. Ad essi competono tutti i diritti e i doveri dei docenti di ruolo ad eccezione della partecipazione alle commissioni di concorso a docente universitario e delle delibere circa le chiamate a posti di docente.

ART. 7.

(Immissione nel ruolo di docente).

Tutti coloro che hanno titolo per essere immessi nel ruolo ad esaurimento dei professori aggregati di cui al precedente articolo 6, possono altresì concorrere all'immissione nel ruolo di docente, nella sede in cui hanno prestato servizio, mediante il conseguimento di una valutazione positiva della loro idoneità da parte di commissioni costituite per gruppi di materie affini secondo i criteri di cui all'articolo 8.

Le commissioni stabiliscono graduatorie di idonei, ai quali sono riservati i seguenti posti di docente:

- per l'anno 1973-74, 4.000 posti;
- per l'anno 1974-75, 4.000 posti;
- per l'anno 1975-76, 3.000 posti;
- per l'anno 1976-77, 2.500 posti;
- per l'anno 1977-78, 2.500 posti.

Durante il primo quinquennio di applicazione della presente legge saranno inoltre banditi concorsi ordinari per docenti universitari secondo il numero e la progressione seguente:

anno accademico 1973-1974, concorso per 1.000 posti;

anno accademico 1974-1975, concorso per 1.500 posti;

anno accademico 1975-1976, concorso per 2.000 posti;

anno accademico 1976-1977, concorso per 2.500 posti;

anno accademico 1977-1978, concorso per 3.000 posti.

I posti riservati che non risultino coperti in base alla graduatoria degli idonei vanno ad accrescere, per il successivo anno accademico il numero dei posti per i quali sono previsti concorsi ordinari.

ART. 8.

(Organico e concorsi per docenti universitari).

La ripartizione tra le università dei posti di docente universitario di ruolo, previsti dal precedente articolo, è disposta con decreto del Ministro della Pubblica istruzione in rapporto al numero degli studenti iscritti, per una quota non inferiore all'ottanta per cento dei posti disponibili; i restanti posti disponibili vengono ripartiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta delle università direttamente tra i dipartimenti, in relazione alle esigenze dello sviluppo sociale, scientifico e tecnologico e del potenziamento di singole università.

Ciascuna università ripartisce i posti di ruolo di cui al comma precedente con delibera del proprio consiglio di ateneo, tra i dipartimenti che la compongono in ragione sia del numero degli studenti iscritti sia delle esigenze di realizzazione dei programmi didattici e scientifici.

I concorsi ordinari sono banditi per settori di insegnamento e di ricerca che raggruppano più discipline affini.

Le commissioni giudicatrici sono composte da sette membri eletti per ciascun settore dai docenti del settore, i quali possono esprimere il proprio voto su tre commissari appartenenti allo stesso settore di ricerca e di insegnamento.

Godono dell'elettorato attivo e passivo tutti i docenti in ruolo.

Il concorso è aperto a tutti e viene indetto con bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione non oltre il 30 novembre dell'anno precedente all'espletamento del concorso.

Le procedure di concorso debbono essere concluse entro il 30 settembre successivo.

Le nomine e i trasferimenti hanno decorrenza dalla data di inizio del successivo anno accademico.

ART. 9.

(Modalità di espletamento dei concorsi).

Ciascuna commissione giudicatrice dovrà esprimere il suo giudizio di idoneità sui candidati sulla base di una valutazione dei titoli nella quale hanno diritto di intervenire i singoli candidati, e sulla base di eventuale altre prove atte a dimostrare la preparazione scientifica e didattica e il possesso degli strumenti e della metodologia della ricerca.

La commissione giudicatrice al termine delle prove proclama una lista di idonei, motivando le scelte fatte e l'ordine proposto. I verbali dei lavori delle Commissioni sono pubblicati integralmente.

La lista degli idonei non può superare di oltre un quarto il numero dei posti messi a concorso.

ART. 10.

(Chiamate e trasferimenti).

Le chiamate sono effettuate dai dipartimenti nell'ambito della lista di idonei e con il consenso dell'interessato. Alla copertura dei posti si può provvedere anche mediante trasferimento purché il docente cui si riferisce il provvedimento abbia completato almeno un triennio nella sede precedente. In entrambi i casi la deliberazione dovrà essere motivata e pubblica.

I dipartimenti sono tenuti a coprire i posti in organico scoperti entro l'anno successivo al concorso. In caso di mancata copertura provvede il Ministro con il consenso degli interessati e seguendo l'ordine di lista degli idonei non ancora chiamati.

Il docente deve assumere le funzioni derivanti dalla nomina all'inizio dell'anno accademico dal quale la nomina stessa ha decorrenza e deve contemporaneamente stabilire la

sua residenza nel luogo in cui ha sede l'università al quale è stato assegnato.

I provvedimenti che riguardano le nomine e i trasferimenti dei docenti sono adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e gli atti relativi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 11.

*(Compiti e doveri del docente —
Pieno tempo e incompatibilità).*

Ai docenti sono affidate tutte le attività didattiche e di ricerca scientifica sia pura che applicata, dei dipartimenti presso i quali sono in servizio e, fatto salvo l'autonomia culturale nell'insegnamento e nella ricerca, ad essi incombe l'obbligo di svolgere la loro attività nel l'ambito dei programmi di ricerca collegialmente fissati dai dipartimenti anno per anno, a pieno tempo.

Il consiglio di dipartimento definisce il numero minimo di ore, distribuite in non meno di quattro giorni settimanali, che ogni docente deve dedicare all'attività didattica e ai rapporti con gli studenti.

Ai docenti non possono essere corrisposte retribuzioni aggiuntive per incarichi di insegnamento. L'indennità di ricerca scientifica loro spettante è elevata a 150.000 mensili.

Il docente non può esercitare attività di libero professionista, né essere iscritto in albi professionali ordinari; non può esercitare attività commerciali in nome proprio o in nome di altri, né svolgere attività di imprenditore agricolo o industriale; non può assumere impieghi e nemmeno svolgere opera di consulenza presso privati od enti pubblici, né rivestire alcuna funzione in società che abbiano fine di lucro, né può svolgere la sua opera presso università o istituti universitari privati.

Il docente che contravvenga alle disposizioni contenute nel precedente comma viene diffidato dal consiglio di ateneo e, trascorsi trenta giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità venga a cessare, decade dal ruolo di docente unico universitario.

Sono collocati in aspettativa d'ufficio per tutta la durata del mandato, della carica e dell'ufficio, i docenti di ruolo che siano chiamati a far parte del Governo nazionale o che siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della ma-

gistratura, o del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, o che rivestano la carica di presidente di assemblea o consiglio regionale o di Presidente o membro di Governo o giunta regionale, di presidente di amministrazione provinciale, di sindaco di capoluogo di provincia o di città con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di Presidente o consigliere delegato di istituti pubblici assicurativi, bancari, assistenziali e previdenziali e di ogni altra impresa pubblica o a preminente partecipazione pubblica, a carattere nazionale o regionale.

Il periodo di aspettativa viene considerato ai fini della progressione economica della carriera e del trattamento di quiescenza.

Il consiglio di dipartimento, nell'ambito della propria attività di ricerca o in relazione ai suoi programmi didattici e purché di rilevante interesse pubblico, può assumere compiti attinenti ad attività professionali, progetti, ricerche e consulenze.

Per tali attività il consiglio di dipartimento stipula apposite convenzioni o contratti e definisce in ogni caso la relativa regolamentazione.

Per l'esercizio di tali attività il docente che è in possesso dei requisiti per l'immissione in un albo professionale, è iscritto, a domanda, in un elenco speciale allegato all'albo medesimo, determinato con regolamento di esecuzione della presente disposizione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I proventi di questa attività vengono devoluti alla università che li ripartisce tra i dipartimenti per potenziarne l'attività didattica e di ricerca a integrazione dei finanziamenti dello Stato.

ART. 12.

*(Applicazione transitoria
delle norme concernenti i dipartimenti).*

Fino all'attuazione della riforma generale dell'università e alla costituzione dei dipartimenti, per quanto disposto ai commi primo e sesto dell'articolo 1 e ai commi ottavo, nono e undicesimo dell'articolo 11 si fa riferimento agli attuali istituti; per quanto disposto ai commi terzo e quinto dell'articolo 1, ai commi primo e secondo dell'articolo 8, ai commi primo e secondo dell'articolo 10 e ai commi primo e secondo dell'articolo 11 si fa riferimento alle attuali facoltà.

ART. 13.

(Norme transitorie sugli organi di governo).

Fino all'entrata in vigore della riforma generale dell'università i consigli di facoltà, fatte salve le delibere di cui all'articolo 6 relative alle chiamate a posti di docente, sono integrati in modo che ne facciano parte, oltre che i docenti universitari di ruolo e i professori aggregati del ruolo ad esaurimento, anche rappresentanti dei ricercatori in numero pari alla metà dei docenti di ruolo e rappresentanti del personale non docente in numero pari a un quarto dei docenti di ruolo. Gli studenti possono chiedere la partecipazione ai consigli di facoltà di una loro delegazione di numero pari a quello dei docenti universitari di ruolo.

I consigli di facoltà possono costituire al loro interno una giunta, rappresentativa di tutte le componenti.

Sempre fino all'entrata in vigore della riforma generale dell'università, i consigli di amministrazione degli atenei sono integrati con la partecipazione di due rappresentanti dei professori aggregati del ruolo ad esaurimento, due rappresentanti dei ricercatori, due rappresentanti del personale non docente, cinque rappresentanti designati dalla regione in cui ha sede l'università, tre rappresentanti designati dalla federazione delle confederazioni dei lavoratori. Gli studenti possono chiedere la partecipazione ai consigli di amministrazione di una loro delegazione di numero pari a quella dei docenti universitari di ruolo.

Il consiglio di amministrazione assume, oltre alle sue attuali funzioni, anche le funzioni già spettanti al Senato accademico, che è soppresso.

Tutte le sedute degli organi di governo sono pubbliche.

ART. 14.

(Esercizio dei diritti democratici).

Agli studenti, ai docenti e al personale non docente sono assicurati i diritti democratici di associazione, di riunione e di attività sindacale e politica nelle università. Nell'esercizio di tali attività gli studenti, i docenti e il personale non docente hanno diritto di riunirsi in assemblea in locali forniti dall'università, anche con la partecipazione di forze politiche e sindacali esterne.

Ad assicurare la realizzazione di quanto disposto dal precedente comma provvede il consiglio di amministrazione nella composizione allargata di cui all'articolo 13.

ART. 15.

(Disposizioni finanziarie).

Alla copertura del maggior onere di lire 40 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 5 e 6 della presente legge, si provvede con gli stanziamenti integrativi riportati in bilancio in applicazione dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e successive modificazioni. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 90 miliardi derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 si provvede mediante stanziamenti nei bilanci dal 1973 al 1977.

Per i contratti di ricercatore di cui agli articoli 1 e 4, sarà iscritta in apposito capitolo di spesa del Ministero della pubblica istruzione, a partire dall'anno 1974, la somma di lire 6 miliardi, aggiuntiva a quelle attualmente destinate ai borsisti.